

MISURA/SOTTOMISURA: 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

AZIONE: Intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1 - Descrizione generale**

Con il presente bando di apertura termini relativo all'anno 2014, la misura 214/A intende promuovere il mantenimento gestionale delle sole formazioni arboreo/arbustive di nuovo impianto realizzate con le risorse finanziarie messe a bando con l'azione 5 della misura 216 del PSR del Veneto 2007-2013.

Risulta infatti evidente il ruolo che svolgono tali formazioni nel mantenimento della biodiversità naturalistica all'interno delle superfici tradizionalmente adibite ad agricoltura intensiva. Inoltre va ricordata la funzione di notevole interesse data dalla fitodepurazione dei composti azotati e fosfatici potenzialmente contaminanti nei confronti della risorsa idrica da parte delle fasce tampone poste tra la rete scolante e gli appezzamenti coltivati.

Va infine ricordato che la valorizzazione di tali componenti all'interno degli ambiti di pianura risponde primariamente alle indicazioni della Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro) e alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 – attinente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

1.2 - Obiettivi

- a. miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale attraverso il potenziamento delle connessioni ecologiche e l'aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica;
- b. riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde;
- c. miglioramento della capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.

1.3 - Ambito territoriale

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (def. ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1307/2013: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali così come prorogate nel 2014 dal Reg. (CE) 1305/2013.

Per quanto attiene le ditte che dispongono di superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le fasce tampone, siepi e boschetti elegibili ai pagamenti definiti dal presente bando devono derivare esclusivamente da formazioni di nuovo impianto già realizzate con la misura 216, azione 5, del PSR 2007-2013.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari, caratterizzati inoltre, per ciascun filare, dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corsi d'acqua, fossi o scoline).

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da strutture lineari arboree e/o arbustive, comprensive di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.

Le fasce tampone e le siepi sopra descritte possono essere costituite da un filare di specie arboreo/arbustive, che presentino comunque la caratteristica di densità colma, così come definito al punto "3.1.1 Impegni", e qualificate come descritto nelle PRESCRIZIONI TECNICHE, riportate nel medesimo paragrafo.

Non vengono ammesse a pagamento, ai sensi della presente Misura, le fasce tampone esclusivamente erbacee.

Ai sensi della presente sottomisura, si considerano **boschetti**, superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 2.000 mq, intesi come superficie accorpata ad impegno, non contigui ad altri appezzamenti a bosco, coperti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

NON SONO AMMESSI :

- i. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti contigui a superfici investite a colture destinate a produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- ii. Impegni di conservazione di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate in Aziende faunistico-venatorie, la cui manutenzione è resa obbligatoria dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012);
- iii. Impegni su superfici che, alla data di presentazione della domanda, risultano già oggetto di aiuto per il medesimo intervento, in altre programmazioni pubbliche contemporaneamente vigenti.

3. IMPEGNI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni relativi alle fasce tampone e siepi

- A maturità la siepe e/o fascia tampone messa a dimora con la misura 216 azione 5 dovrà avere "densità colma" secondo lo schema di seguito riportato:
 - Le chiome delle piante ad alto fusto dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla

- fila tra i fusti delle medesime dovrà risultare non superiore a 8 metri e non inferiore a 4 metri ;
- Le chiome delle piante a ceppaia dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra le ceppaie dovrà risultare non superiore a 4 metri e non inferiore a 2 metri ;
 - Le chiome degli arbusti dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i soggetti dovrà risultare non superiore a 2 metri e non inferiore a 0,5 metri ;
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 - Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;
 - iii. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade mediante impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008, disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda laddove non incompatibile con le disposizioni dello Standard 5.2 di condizionalità;
 4. utilizzo di materiale pacciamante;
 - iv. Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto.

PRESCRIZIONI TECNICHE: FORMAZIONI MONOFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI

Le formazioni monofilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :

- i. Una fascia arborea/arbustiva considerata per convenzione di larghezza pari a m 1;
 - ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva pari a m 5. Sono in ogni caso escluse dal computo dei 5 m indicati le superfici comunque non coltivabili (ad es. strade interpoderali);
- La lunghezza delle formazioni lineari monofilari corrisponde alla lunghezza della formazione arborea/arbustiva;
 - La superficie oggetto d'impegno delle formazioni lineari monofilari viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni medesime per una larghezza pari a m 6 (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita).

- Al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari di fascia tampone e siepe, la superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.

3.1.2 Impegni relativi ai boschetti

- A maturità la densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità dovrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;
- I soggetti arborei ed arbustivi presenti nel boschetto devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento permanente corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti, intese come specie non presenti nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 - iii. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
 4. utilizzo di materiale pacciamante;
 - iv. Trinciatura o sfalcio della superficie inerbita solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto..

3.2 - Limiti e condizioni

- La superficie oggetto d'impegno minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,125 ha , nel caso di conservazione di fasce tampone;
 - ii. 0,125 ha , nel caso di conservazione di siepi;
 - iii. 0,1 ha , nel caso di conservazione di boschetti, con superficie di ogni singolo corpo non inferiore a 0,05 ha e non superiore a 0,2 ha;

- La superficie oggetto d'impegno massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di siepi;
 - iii. 10% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di boschetti;
 - iv. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT;
- Nel caso in cui la SAT aziendale della ditta richiedente diminuisca successivamente alla data di effettuazione della domanda di aiuto, così come nel caso avvenga un trasferimento di superficie in conservazione di siepi/boschetti/fasce tampone ad altra ditta, dovrà proporzionalmente essere diminuita, mediante l'effettuazione di una nuova domanda di aiuto, la superficie oggetto di impegno e quindi, nel caso di formazioni lineari, la lunghezza complessiva delle formazioni eleggibili ad aiuto, fatti salvi i vincoli di mantenimento delle formazioni derivanti dalla misura 216 azione 5 del PSR del Veneto (obbligo di mantenimento per un periodo pari a 7 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto di cui alla misura 216 azione 5).
- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;
- La potatura deve essere regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari ed i boschetti, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno.
- A maturità degli impianti, i criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:
 - i. Copertura arborea stabile;
 - ii. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;
 - iii. Buona distribuzione della luminosità;

DIVIETI

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;
- Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it. L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari definiti dall'allegato 8 al DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e s.m.i.

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita>.

Nello specifico, relativamente alle possibili sovrapposizioni tra fasce tampone oggetto di impegno nell'ambito della presente sottomisura e le fasce tampone erbacee lineari soggette a vincolo derivante dallo standard 5.2 di Condizionalità così come previsto dal provvedimento regionale di recepimento della normativa in materia di condizionalità per l'anno 2014, viene riportata nel paragrafo inerente la pianificazione finanziaria (punto 4) la tabella di rimodulazione del pagamento agroambientale.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020. Per il presente anno 2014, gli impegni risultano conformi a quanto individuato dal Reg. (CE) 1310/2013 che stabilisce le disposizioni transitorie sul sostegno allo Sviluppo Rurale per quanto concerne l'applicazione nell'anno 2014.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo annuale del presente bando è pari 700.000,00 euro.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto di seguito indicato è riferito alla superficie oggetto d'impegno individuata nelle percentuali massime di SAT indicate al punto 3.2 "Limiti e condizioni":

a) Conservazione di siepi, fasce tampone messe a dimora con la misura 216 – azione 5 del PSR 2007-2013: aiuto pari a 1,71€/m, per un massimo di 569 €/ha.

Gli aiuti finalizzati al mantenimento delle formazioni lineari, di cui al punto a) vengono rapportati alla sommatoria di metri lineari che risultano eleggibili all'aiuto medesimo, secondo le prescrizioni tecniche per le formazioni descritte al punto 3.1.1 *Impegni*.

b) Qualora le formazioni già realizzate con la misura 216 azione 5 del PSR risultino sovrapporsi in tutto o in parte alle superfici vincolate dal rispetto degli impegni previsti dal nuovo Standard 5.2 di Condizionalità, si indicano di seguito gli aiuti riconosciuti nei diversi casi di sovrapposizione che possono verificarsi, a seconda dell'ubicazione della formazione lineare medesima:

PAGAMENTO AGROAMBIENTALE in relazione ai metri di SOVRAPPOSIZIONE CON AREA SOGGETTA A STANDARD 5.2 DI CONDIZIONALITA'					
METRI DI SOVRAPPOSIZIONE	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
PAGAMENTO PER METRO LINEARE	1,52 €/ml	1,43 €/ml	1,34 €/ml	1,25 €/ml	1,16 €/ml

Ad ogni buon conto, si precisa che lo Standard 5.2 di Condizionalità riguarda, fra l'altro, la costituzione di una fascia inerbita di rispetto (da 3 a 5 metri) lungo i corpi idrici monitorati dettagliati nelle disposizioni regionali applicative della Condizionalità disponibili sul sito Piave <http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>.

Il soprassuolo (alberi e arbusti) non costituisce vincolo ai sensi dello Standard su richiamato.

c) Conservazione boschetti:

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche [PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5,): premio pari a 0,16 €/mq.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Sono ammissibili a finanziamento della presente sottomisura tutti gli interventi aziendali già realizzati e già sottoposti a collaudo da parte dell'Organismo Pagatore regionale, nell'ambito della misura 216-azione 5 del Bando di apertura termini - DGR 199/08, DGR 877/09, DGR 745/10, DGR 376/2011, DGR 2470/2011 e 2492/2012 - al fine di garantire la necessaria continuità gestionale/manutentiva alle nuove formazioni arboreo-arbustive.

5.1 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità (tutte le azioni)

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole (tutte le azioni)

Misura 221 - Primo imboscamento di terreni agricoli

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Documentazione aziendale, redatta da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, costituita da:
 - a) nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro il 30 maggio 2014, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
 - b) schede progettuali redatte secondo il modello predisposto da AVEPA, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno. AVEPA potrà richiedere, nel caso le schede tecniche risultino non sufficientemente esaustive delle caratteristiche degli interventi, la presentazione di una relazione tecnica.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e con DGR n. 1659/2008 e s.m.i. così come modificata ed integrata dal Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 10 del 23/03/2012.